Dizionario storico della violenza di genere

A cura di Simona Feci e Laura Schettini

Carocci editore Studi storici

Progetto realizzato con fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Un progetto della Società italiana delle storiche.
Comitato scientifico: Simona Feci e Laura Schettini (coordinatrici);
Isabelle Chabot, Alessandra Gissi, Raffaella Sarti, Paola Stelliferi, Domenico Rizzo.
Con il sostegno del Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità (DISSGEA) dell'Università degli Studi di Padova (fondi SID - BIRD 2024) e del Centro di Studi Gender History, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Università di Napoli L'Orientale.

1ª edizione, settembre 2026
© copyright 2026 by Carocci editore S.p.A., Roma

Redazione e impaginazione:
Pagina Service, Bari

Finito di stampare nel settembre 2026
da Lineagrafica, Città di Castello (PG)

ISBN 978-88-290-3756-8

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione,
è vietato riprodurre questo volume
anche parzialmente e con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche per uso interno
o didattico.

Indice

Sigle e abbreviazioni 11

Introduzione. Un Dizionario perché, per chi 13
di *Simona Feci* e *Laura Schettini*

25 novembre 17
di *Alessandra Gissi*

Adulterio 20
di *Simona Feci* e *Domenico Rizzo*

Autodifesa 32
di *Simona Feci* e *Laura Schettini*

Avvocate 42
di *Nadia Maria Filippini* e *Ilaria Boiano*

Casa 55
di *Raffaella Sarti*

CEDAW 64
di *Adele Del Guercio*

Centri antiviolenza 67
di *Paola Stelliferi*

Colonialismo e postcolonialismo 76
di *Barbara Sorgoni*

Conferenze delle Nazioni Unite 83
di *Elda Guerra*

Coniugale, violenza 88
di *Simona Feci*

Consenso/dissenso 101
di *Fernanda Alfieri* e *Laura Schettini*

Convenzione di Istanbul 118
di *Valeria Gallicchio*

Correzione, diritto di 121
di *Simona Feci*

Cronaca 129
di *Alberto Rizzelli* e *Flaminia Saccà*

Digitale, violenza 138
di *Anna Mongibello*

Economica, violenza 143
di *Isabelle Chabot* e *Maria Rosaria De Rosa*

Emozioni maschili 153
di *Domenico Rizzo*

Femminicidi 159
di *Laura Schettini*

Genere, violenza di 162
di *Laura Schettini*

Gruppo, violenza di 165
di *Tiziana Noce*

Guerra 173
di *Maria Sole Testuzza* e *Silvia Salvatici*

Immagini 185
di *Laura Iamurri*, *Sveva Magaraggia* e *Monica Di Barbora*

Internamenti 208
di *Laura Schettini*

Lavoro 214
di *Raffaella Sarti*

Legittima difesa 224
di *Claudia Pecorella*

Letteratura 229
di *Maria Serena Sapegno*

Migrazioni 241
di *Beatrice Zucca Micheletto*

Mitologia 250
di *Maria Arpaia*

Molestie 259
di *Alessandra Gissi*

Molestie nel mondo del lavoro 263
di *Eloisa Betti*

Movimenti delle donne 270
di *Paola Stelliferi*

Musica 278
di *Alberto Rizzelli*, *Rocco Walter Piva* e *Sara Federico*

Notte 291
di *Lorenza Moretti*

Oggetti 296
di *Enrica Asquer*

Omolesbobitransfobica, violenza 305
di *Stefania Voli*

Onore 310
di *Tiziana Noce*

Ostetrica, violenza 319
di *Alessandra Gissi*

Patriarcato 324
di *Enrica Asquer*

Paura 329
di *Simona Feci*

Processi 337
di *Alberto Rizzelli*, *Nadia Maria Filippini* e *Valeria Gallicchio*

Religioni 351
di *Federica Francesconi*, *Elisa Belotti*, *Paola Lazzarini*, *Sandra Letizia*, *Daniela Di Carlo* e *Sara Borrillo*

Schiavitù 370
di *Francesca Declich*

Sessuale, violenza 381
di *Paola Stelliferi*

Spazi pubblici 390
di *Federica Castelli*

Tecnologia 397
di *Agnese Trocchi*

Tribunale 402
di *Loredana Garlati*

Verbale, violenza 410
di *Vera Gheno*

Vergogna 415
di *Manuela Fraire*

Vittimizzazione secondaria 418
di *Ilaria Boiano*

Indice tematico 423

Adulterio

L'adulterio è l'unione (etero)sessuale tra una persona coniugata e un'altra che non sia il/la consorte. È una condotta in violazione dei principi di fedeltà e di esclusività sessuale che presiedono al matrimonio cristiano e civile. Oggetto di condanna e di sanzione in modo continuativo nel corso dei secoli (Cantarella, Ricca, 2011), l'adulterio è stato caratterizzato da un doppio standard di valutazione a seconda che a tradire fosse la moglie o il marito. Le conseguenze a cui costoro andavano incontro erano quindi diverse, potendosi spingere nel primo caso fino all'uccisione della donna. Entro questa cornice che interseca a più livelli la violenza, la storia dell'adulterio è complessa, anche perché vede all'opera regimi normativi differenti e non perfettamente allineati, cioè il diritto civile e il diritto canonico, e valori culturali che innervano le prassi. Solo alla fine degli anni Sessanta, con due sentenze della Corte costituzionale nel 1968 e 1969, l'adulterio è stato depenalizzato e il doppio standard respinto.

Una storia di lunga durata

di *Simona Feci**

L'adulterio: peccato e crimine Un primo punto da sottolineare è che corre una differenza terminologica nel vocabolario usato dal diritto civile e dalla Chiesa per indicare la relazione extraconiugale sessuale. Per l'istituzione ecclesiastica, il termine *adulterium* ha valenza generale; invece il diritto civile lo adotta solo quando la donna coinvolta è sposata («Adulterium in nupta committitur»), altrimenti usa il termine *stuprum*, che indica non solo lo stato nubile o vedovile della donna ma qualunque congiunzione carnale illecita (con la specifica *stuprum cum vi*, cioè "stupro violento", a designare la violenza sessuale) (Marchisello, 2004; di Renzo Villata, 2014).

Per il diritto della Chiesa cristiana prima, cattolica poi, l'adulterio è un

* Università di Napoli L'Orientale.

peccato della lussuria, cioè rientra tra i comportamenti sessuali che, in una successione di crescente gravità, vanno dalla fornicazione alla sodomia e sono meritevoli di penitenza e sanzione (Vitali, 1979). Non si tratta però solo di una questione morale, dal momento che l'adulterio offende il sacramento del matrimonio e colpisce direttamente la stessa istituzione ecclesiastica. Non a caso, la Chiesa pone gli uomini e le donne su un piano di parità, riconoscendo loro uguale responsabilità di fronte al dovere di fedeltà assunto nei confronti del coniuge («Christiana religio adulterium in utroque sexu pari ratione condempnat»; Minnucci, 2011a, p. 1005). L'atteggiamento delle istituzioni ecclesiastiche si calibra sulla misura della pubblicità del fatto e sullo scandalo. In età moderna, le adultere e gli adulteri la cui relazione è di dominio pubblico sono perseguiti d'ufficio dai tribunali diocesani e puniti con l'ingiunzione a interrompere la frequentazione, e poi con penitenze pubbliche, ammende, fustigazione, esilio, scomunica del vescovo (Pizzolato, 2007; Bellabarba, 2004, pp. 197-8).

Per quanto riguarda la parte offesa, l'adulterio rientra tra le cause che consentono di presentare alle autorità diocesane istanza di separazione e ottenere l'autorizzazione a interrompere la coabitazione (*divortium propter fornicationem*), pur conservando il vincolo coniugale che è indissolubile (cfr. il canone 7 uscito dalla Sessione XXIV del Concilio di Trento, 1563), e quindi obbliga i separati, e in particolare la moglie, a una condotta casta. Invece per gli ortodossi, presenti nei territori della Repubblica di Venezia, il tribunale ecclesiastico poteva pronunciare una sentenza di divorzio anche per adulterio (Korrè, 2018).

L'adulterio era reato di misto foro, ma dal punto di vista delle autorità civili valeva il criterio del doppio standard, per cui alla moglie era interdetto qualunque atto suggerisse o realizzasse l'infedeltà, mentre al marito era consentita una libertà sessuale che diveniva "adulterio" solo a determinate condizioni.

Analisi recenti sull'Italia centro-settentrionale in età medievale avrebbero rilevato una maggiore repressione dell'adulterio maschile rispetto a quello femminile in termini sia di frequenza sia di gravità della sanzione. Si tende a perseguire più gli amanti di donne sposate che i mariti infedeli, quantomeno fin verso il XV secolo, quando forse emerge una maggiore attenzione alle condotte dei coniugi e, in ogni caso, un generale inasprimento (Zanetti Domingues, 2025). La lettura delle fonti normative locali conferma un quadro sanzionatorio che è variabile nel corso del tempo ma volto a controllare la sessualità maschile che minaccia l'"onestà" delle donne altrui e a reprimere severamente atti in cui manca il consenso femminile e interviene la violenza, cioè il ratto e lo stupro (di Renzo Villata, 2014, pp.

21-9). Ad esempio, a Lucca l'uomo che violenta la moglie o la fidanzata di un cittadino oppure la rapisce (che la violi o meno) è condannato a morte. Se simili condotte sono rivolte, invece, a colpire la moglie o la fidanzata di un forestiero, si prevedono multe di diversa entità; e pene pecuniarie si applicano quando le donne sono coinvolte consensualmente nella relazione extraconiugale. Qualora l'adulterio di una donna sia provato, il marito o lo «sponso» può «casticare, correggere e batter [...] senza pena et in carcere ritenerla ad suo arbitrio in ogni luogo purché non l'uccida» oppure chiederne il bando per tre anni e, in ogni caso, incamerarne la dote (*Gli statuti della città di Lucca...*, Lucca, 1539, IV, 99).

A fronte di un itinerario sanzionatorio non lineare e progressivo, ciò che emerge è da un lato il peso delle consuetudini e delle circostanze del fatto, dall'altro la volontà di contenere gli effetti perturbanti dell'infedeltà, soprattutto muliebre. Entro un quadro in cui, dall'età moderna alle soglie della codificazione, la pena è affidata alla discrezionalità del giudice e la recidività o l'ostinazione nella condotta sessuale adulterina incidono sull'inasprimento, il campionario delle sanzioni prevede per le donne la reclusione in ricoveri per malmaritate o in carcere, la fustigazione, l'esilio, la confisca dei beni, la perdita della dote; per gli uomini, multe o il bando temporaneo (Ferrante, 1986, p. 67; Marchisello, 2004; Nobile Mattei, 2021; → *Internamenti*).

La procedibilità su querela del marito o dei più stretti congiunti della donna che ha mancato al dovere di esclusività sessuale o di continenza è un elemento costante, che erge una barriera all'intervento pubblico anche laddove le pene previste siano particolarmente rigorose. Di contro, la moglie può chiedere la separazione, e in effetti i dati provenienti dai tribunali vescovili mettono in luce la maggiore incidenza di istanze femminili, ma non accusare il marito d'infedeltà presso le magistrature laiche, sicché spesso la denuncia s'indirizza verso la presunta amante o concubina.

La violenza e l'omicidio Nelle società del passato, l'adulterio era considerato un reato grave perché foriero di scandali, di conflitti, di instabilità e disordine, di crimini come lo spergiuro, la frode patrimoniale e l'omicidio, e lesivo di interessi familiari, di concezioni di potestà e possesso esclusivo sul corpo del coniuge, di valori come l'onore (→ *Onore*; *Coniugale, violenza*).

La violenza letale può manifestarsi in due circostanze. La prima vede un adultero tramare a danno della vita della moglie per liberarsi di lei e convolare a nozze con l'amante (ipotesi contemplata anche al contrario: l'adultera attenta alla vita del marito). La seconda, invece, riguarda la possibilità che il coniuge, offeso dall'adulterio della moglie, sopprima la fedifraga e il suo amante.

Il diritto canonico ha fissato un divieto intransigente laddove l'adulterio possa essere terreno di coltura del coniugicidio, cioè di una offesa ancora più grave al sacramento del matrimonio e alla legge divina. La Chiesa, infatti, ha sempre vietato il matrimonio di una coppia formata da coloro che avessero intrattenuto una relazione adulterina, o che avessero scambiato promessa di matrimonio mentre almeno uno di loro era ancora sposato, o che avessero tramato, entrambi o quantomeno uno dei due, per sopprimere il coniuge e coronare il desiderio di unirsi (*impedimentum criminis*). Sia il *Decretum* di Graziano (1140) sia il *Liber Extra* (1234) prevedono norme al riguardo (rispettivamente C. 33, q. II, cc. 5 e 8; X 4.7.3). In particolare, in quest'ultima raccolta si afferma che, anche in mancanza di una promessa di matrimonio, se la donna con cui un uomo ha compiuto l'adulterio ha cospirato nella morte di sua moglie (*machinata fuit*), il matrimonio tra i due è interdetto. Sono norme che ritroviamo accolte dalla legislazione civile. Per esempio il Codice civile austriaco del 1811, entrato in vigore nelle aree italiane dell'Impero dal 1816, dichiara «invalido il matrimonio fra due persone che tra esse abbiano commesso adulterio», purché «sia stato provato prima del conchiuso matrimonio» (*Codice civile generale austriaco*, 1815, art. 67). Se poi «due persone, benché senza precedente adulterio, si abbiano promesso di unirsi in matrimonio e se a questo fine siansi tese insidie anche da una sola delle parti alla vita del coniuge che ne formava ostacolo, non può tra esse contrarsi valido matrimonio, ancorché non sia stato eseguito l'omicidio» (art. 68).

In età medievale e moderna, per sanare l'impedimento canonico e celebrare le nozze, allora, è necessario rivolgersi alla Penitenzieria apostolica e ottenere un provvedimento del papa (Schmugge, 2003, p. 224). Tale genere di richiesta è una fattispecie minoritaria o quasi insignificante nella mole di dispense matrimoniali presentate all'ufficio, ma pure presente. In alcuni casi, i postulanti dichiarano di non essere coinvolti nel decesso del coniuge e di non aver cospirato alla sua morte. In altri invece lo ammettono. Ad esempio, sono due i casi di uxoricidio commesso con l'intenzione di risposarsi su 416 richieste di dispense matrimoniali provenienti dalla diocesi di Como tra 1455 e 1484 (Ostinelli, 2003, p. 134).

Sempre in ossequio al comandamento "non uccidere" e alla salvaguardia della salvezza spirituale, il diritto canonico vieta stabilmente l'uxoricidio dell'adultera. Previsto dai testi fondativi del diritto canonico (es. C. 33, q. II, c. 6; Cavina, 2011, pp. 70 ss.), è ribadito anche in età moderna. Per esempio, nel 1665 il papa Alessandro VII condanna le proposizioni contenute in alcune dichiarazioni ufficiali del clero francese e, tra queste, l'affermazione secondo cui il marito che uccide la moglie adultera sorpresa in flagrante non commetterebbe peccato (Corella, 1723, p. 338).

Ma, come ammette anche il teologo e giurista spagnolo Luis de Molina, il principe, cioè l'autorità suprema laica, può tollerare azioni che la Chiesa condanna, in nome dell'interesse pubblico: quindi, ad esempio, «l'omicidio commesso dal marito ai danni della moglie e dell'amante che egli sorprende in flagranza di adulterio» (Nobile Mattei, 2020, p. 67).

La questione rimonta al diritto romano. La *lex Iulia de adulteriis* (18-16 a.C.), cioè la prima regolamentazione di diritto pubblico in materia, concede al padre, che abbia la *potestas* sulla figlia adultera o l'abbia trasmessa al marito (*conventa in manum mariti*), di uccidere tanto lei quanto il correo a determinate condizioni: che abbia sorpreso la coppia in flagranza, che l'atto si stia compiendo nella casa del genitore o del marito della donna, che la soppressione avvenga immediatamente alla scoperta e riguardi entrambi; diversamente la condotta del padre rientra nella fattispecie dell'omicidio (Lambertini, 2024). Il marito, invece, non può uccidere la moglie: «fu opportuno frenare l'impeto e l'ira del marito, propensi ad infierire», recita il testo romano (Cavina, 2011, p. 69, con riferimento a Digesto, 48.5.22); deve, invece, ripudiare subito la fedifraga denunciando l'accaduto alle autorità. Tuttavia, il marito può sopprimere il correo, se di condizione sociale inferiore e se colto in flagrante nella casa coniugale (Lambertini, 2024, pp. 465-6, 479). L'impunità del padre e del marito, dunque, sono fondate diversamente: nel caso del genitore si tratta di un autentico diritto (*ius occidendi*), che peraltro la *pietas* presupposta nei confronti della figlia frenerebbe dall'esercitare; nel caso del coniuge, invece, del particolare stato emotivo determinato da un'offesa a valori sociali condivisi (*iustus dolor*) che, in ogni caso, preserva la moglie (Morello, 2004, p. 631).

La liceità del padre ad agire sulla figlia, in virtù della sua autorità, è costantemente ribadita nel diritto medievale e moderno (Massironi, 2016). Il diritto del marito offeso a vendicarsi appare meno sicuro ma molto discusso nelle fonti (di Renzo Villata, 2014). Potevano prestarsi ad autorizzarlo anche fonti romane più tarde, che erano intervenute «in soccorso a mariti che, sotto l'irrefrenabile spinta del *iustus dolor* legato al tradimento hanno valicato i limiti imposti dalla *lex Iulia* alla loro cruenta *coercitio* uccidendo la moglie o non rispettando il discrimine relativo all'estrazione sociale del correo» (Lambertini, 2024, p. 483).

In generale, dal Medioevo le normative locali e la dottrina non sono favorevoli all'azione privata e alla vendetta, sia per ragioni di carattere religioso, sia per questioni di ordine pubblico. Per questo, non contemplano l'impunità del marito, ma un ridimensionamento delle pene previste in caso di omicidio e di uxoricidio (in questo caso, tra l'altro, anche la perdita della dote) in ragione della "provocazione" e dell'"offesa" subite (*iustus dolor* che coglie chi

sorprende la moglie in flagranza di reato) (esempi in di Renzo Villata, 2014). Per questo, il marito deve seguire alcune procedure di autotutela, già suggerite dal diritto romano. Si consigliano la denuncia tempestiva dell'infedeltà della moglie, anche per evitare l'accusa di lenocinio, cioè di avere incentivato la promiscuità sessuale a fini di lucro, e l'immediato allontanamento tramite, ad esempio, la reclusione in istituti per malmaritate.

Nel caso di denuncia così come di vendetta personale, la dimostrazione dell'adulterio è centrale, entro un regime probatorio reputato di estrema difficoltà per la natura del reato e affidato a elementi indiziari. Così la "flagranza" richiede interpretazioni estensive, per cui non solo la congiunzione carnale ma anche sguardi, contatti fisici o baci, pasti consumati insieme, luoghi dell'incontro possono essere considerati segni propizi o dati sicuri di una relazione adulterina e comportare misure sanzionatorie (Treggiari, 2021).

L'imperativo sociale che richiede agli uomini di ribadire il possesso del corpo femminile e il diritto all'esclusività del godimento sessuale dà luogo a manifestazioni numerose ed eterogenee di vendetta per l'infedeltà muliebre: le fonti di età medievale e moderna repertoriano interventi denigratori e infamanti, percosse, sfregi e mutilazioni, omicidi. È un'asimmetria di opportunità per l'esercizio di una violenza maschile ai danni delle donne anche del tutto pretestuosa. L'azione vendicatoria e punitiva conosce, tuttavia, una sua ritualità.

Ad esempio, il principio che assegna al padre dell'adultera la sua legittima soppressione è richiamato in quei casi in cui, quando la donna è colta sul fatto, si convoca il genitore perché possa eventualmente provvedere *incontinenti* alla morte o assistere a essa. Lo documenta in dettaglio una vicenda di adulterio verificatasi nella Milano del 1446/47 (Covini, 2018), così come altri posteriori casi celebri di uxoricidio interpretano il codice dell'onore nobiliare (Cavina, 2011) e del "delitto passionale".

La partita attorno alla sessualità femminile e al suo controllo è dunque particolarmente profonda, intensa e complessa. Vi concorrono le normative canoniche e civili, i valori sociali, i principi improntati a un'articolazione di genere come la fama, la reputazione di ceto, l'onore aristocratico, le emozioni convocate a dare cornici di senso all'agire dei singoli, i ruoli familiari e le aspettative dei lignaggi, l'orientamento religioso a favore della salvaguardia del matrimonio (*favor matrimonii*), la volontà pubblica di controllare la vendetta privata e il favore con cui istituzioni e famiglie guardano alle soluzioni extragiudiziali e di riconciliazione, la dialettica spesso dirimente tra segreto e notorio, tra scandalo e offesa, tra prudenza e azione (un esempio di tale complessità in Bellabarba, 2004).

L'età contemporanea
di *Domenico Rizzo**

Il lungo Ottocento Il reato di adulterio è abrogato nel corso della Rivoluzione francese, in quanto espressione di una società gerarchica e iniqua da rifondare a partire dalla vita privata. Nei codici redatti in età napoleonica, però, in nome della stabilità sociale, l'assetto della famiglia recupera l'impronta autoritaria della tradizione, esaltando le funzioni del maschio capofamiglia, marito e padre, chiamato a esercitare una sorta di magistratura domestica. Il nuovo impianto è laico: la sacralità del vincolo matrimoniale non interessa allo Stato; rilevanza politica assumono tuttavia il rispetto dovuto ai mariti, la certezza della prole – erede del patrimonio – e un regime ordinato nei costumi sociali (Desan, 2004).

È su queste basi che la disciplina dell'adulterio entra anche nella storia italiana dell'Ottocento, nel Codice sardo e in quello napoletano ad esempio, che si muovono sulla falsariga del Codice penale francese del 1810 (Vinciguerra, 1993; Stile, 1993). Esso prevede il carcere da tre mesi a due anni per la moglie fedifraga; e il marito soltanto ha facoltà di sporgere querela, avendo poi la possibilità di ritirarla in ogni fase del procedimento, anche in seguito alla condanna. Si configura un indubbio potere e una possibile arma di ricatto nel quadro conflittuale di una separazione per colpa. Di contro, a essere sanzionato nel marito non è l'atto sessuale in sé stesso ma il fatto che egli mantenga un'amante sotto il tetto coniugale: è il *ménage* domestico a essere tutelato in questo modo e non la moglie. È una legittimazione della doppia morale sessuale, tanto più che il divieto di ricerca della paternità mette i maschi al riparo dalle possibili conseguenze di una relazione extraconiugale.

A completare il quadro di una disciplina evidentemente asimmetrica interviene poi, nel Codice francese e nei suoi epigoni italiani, la parziale legalizzazione del delitto d'onore. Le pene per l'omicidio della moglie e dell'amante, colti in flagrante, sono infatti irrisorie rispetto alle pene comminate per l'omicidio in genere. Quella che era stata un'area grigia, affidata alle valutazioni dei giudici in antico regime, trova una precisa formalizzazione giuridica, giustificando la violenza del marito con la grave provocazione subita. È uno dei tasselli chiave nella costruzione politica del matrimonio e delle relazioni di genere operata dai codici ottocenteschi (Rizzo, 2022).

Nel lungo dibattito che accompagna la redazione del primo Codice penale postunitario, il Codice Zanardelli (approvato nel 1889 ed entrato in vigore nel 1890), la dottrina italiana s'interroga sulle ragioni che inducono a

* Università di Napoli L'Orientale.

punire lo stesso comportamento in modo diverso a seconda che a commetterlo siano le mogli o i mariti. A prevalere, anche tra i giuristi liberali più garantisti, come Francesco Carrara, è l'idea che il "danno sociale" provocato dal tradimento femminile sia incomparabilmente maggiore, potendo ella inserire un estraneo nella successione ereditaria, oltre a minare alla base la stabilità del matrimonio con un atto ingiurioso nei confronti del marito; d'altro canto, si ragiona, non sanzionare l'adulterio vorrebbe dire incentivare il delitto d'onore – ritenuto comprensibile – provocando ulteriore allarme sociale (Carrara, 1864-70, vol. IV, §§ 2346-2357).

Nei decenni postunitari alcune voci critiche, pur minoritarie, si levano a denunciare la configurazione asimmetrica del matrimonio, di cui la disciplina dell'adulterio è parte integrante e, con essa, il delitto d'onore. Infaticabile è in particolar modo un deputato, Salvatore Morelli, nel proporre e riproporre il divorzio, presentando l'adulterio come la conseguenza di un legame indissolubile (Seymour, 2006). E proprio il dibattito su adulterio e divorzio è tra i primi atti politici del movimento emancipazionista femminile, a partire dal saggio di Anna Maria Mozzoni del 1864, *La donna e i suoi rapporti sociali*. Scrittrici e attiviste denunciano l'ipocrisia dei codici, che considerano le mogli giuridicamente capaci nel punirle per adulterio ma non altrettanto capaci nella gestione dei propri beni – soggette come sono all'autorizzazione maritale (Bartoloni, 2021) – né riguardo al diritto di voto, collegando così la questione dell'adulterio anche alla battaglia per il suffragio (Rossi-Doria, 2007).

Il ventennio fascista si consuma nell'immobilità per quanto attiene al Codice civile, la cui riforma tardiva (1942) non denota alcun bisogno da parte del regime di modificare l'assetto napoleonico dei diritti e doveri coniugali. In campo penale, d'altro canto, il Codice Rocco (1930) non rivoluziona la disciplina dell'adulterio, inserendola tuttavia in un sistema repressivo più organico, che pubblicizza il ruolo della famiglia e del suo capo (di Renzo Villata, 2010). L'innovazione più significativa riguarda il delitto d'onore: il Codice Zanardelli (1890) poneva l'accento sull'atto in cui l'omicida sorprende le vittime in flagrante (art. 377); il Codice Rocco, invece, sottolinea la condizione psicologica dell'omicida, lo «stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia» (art. 587). Come è stato osservato, l'attentato all'onore e lo stato d'ira diventano così elementi costitutivi di una fattispecie autonoma, che finisce per legittimare l'impunità o, quantomeno, una sensibile riduzione della pena (il cui massimo, 7 anni, è peraltro già un terzo rispetto al minimo previsto per l'omicidio, 21 anni) (Calabrò, 2014, p. 298).

La causa d'onore occupa uno spazio rilevante nell'immaginario penali-

stico e nella cultura diffusa. Non mancano gli esempi di celebri dibattimenti in Corte di assise in casi di uxoricidio indotti dall'infedeltà, accertata o meno, della moglie. Basti ricordare l'arringa di un noto avvocato, Giuseppe Casalinuovo, che – difendendo nel 1930 Annibale Mazzone, accusato di avere ucciso la moglie presunta adultera – argomentava: «Il disonore ci sconvolge, ci devasta, ci annienta: ci rende folli e irresponsabili. C'è da noi [in Calabria] come un imperativo categorico più forte di noi: "Se sei tradito, uccidi!". Te lo gridano i tuoi avi da tutti i millenni; te lo gridano i tuoi morti da tutte le fosse; te lo grida la tua gente da tutte le case prossime e lontane. – Uccidi, ché se no, sei disonorato due volte!» (Casalinuovo, 1930, p. 824).

Epilogo repubblicano L'Italia repubblicana eredita i codici precedenti e la tensione tra i valori democratici e le norme vigenti è avvertita in modo crescente a partire dalla metà degli anni Cinquanta. Il percorso di riforma si rivela nondimeno accidentato. La Costituzione sancisce, è vero, «l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi», ma ammette anche la possibilità che la legge ponga a essa dei limiti «a garanzia dell'unità familiare» (art. 29). Un'eccezione al principio di eguaglianza tra i sessi che per altro verso la Carta afferma (art. 3). E proprio l'adulterio è il terreno sul quale si gioca negli anni Sessanta una partita importante.

«L'impunità del marito si atteggia a riconoscimento di una superiorità che non sembra corrispondere alla nuova concezione del rapporto tra i coniugi», argomenta un giovane pretore nel 1960, sollevando la questione davanti alla Corte costituzionale (Rizzo, 2025, p. 80). È solo uno tra i magistrati che ritengono incompatibile la disciplina dell'adulterio con una concezione egualitaria. C'è attesa per la decisione della Corte. La stampa nazionale dibatte sui costumi di una società in piena trasformazione, retta da norme che appaiono arcaiche, non ultimo il delitto d'onore, che trova ampio risalto nelle pagine di cronaca nera come emblema della doppia morale. «Un grande momento per la storia del costume italiano: perché lei punita e lui no?», titola un quotidiano peraltro non progressista (ivi, p. 81).

La decisione delude le aspettative di una parte del paese e conforta l'opinione pubblica più conservatrice: «il preminente interesse dell'unità della famiglia» – afferma il giudice costituzionale – «è leso e posto in pericolo» in misura maggiore «dalla condotta infedele della moglie» (dec. 23 novembre 1961, n. 64). Le ragioni addotte sono al fondo le stesse che avevano consigliato l'introduzione del reato di adulterio nel Codice del 1890.

Un lento e corpuscolare processo di maturazione politica e culturale ha luogo negli anni successivi; un processo che porta anche settori del mondo cattolico a considerare la parità tra i coniugi – e non più la gerarchia – un

elemento di garanzia per l'unità stessa della famiglia. E mentre in Parlamento si avviano faticosamente i lavori per una riforma organica della materia, si moltiplicano le ordinanze di rinvio da parte dei giudici alla Corte costituzionale, chiamata a svolgere in questo periodo un ruolo di supplenza e di sprone rispetto al legislatore. Fin quando, con una doppia decisione del 16 dicembre 1968 (n. 126 e n. 127), la Consulta – considerando «mutata la coscienza collettiva» rispetto al 1961 – non definisce l'impunità del marito «un privilegio» che, «lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia e alla unità della famiglia». Così, abrogando l'art. 559 del Codice penale, il reato di adulterio scompare dall'ordinamento italiano.

La norma che prevedeva le attenuanti per il delitto d'onore (art. 587 c.p.) è abrogata invece più tardi, insieme a un'altra, che estingueva il reato di violenza sessuale ove il colpevole sposasse la vittima, legittimando il matrimonio riparatore (art. 544 c.p.) (legge 5 agosto 1981, n. 442). Assestando un colpo forse definitivo alla doppia morale sessuale, quantomeno sul piano normativo. Una cesura storica importante, i cui effetti sulle identità e sulle emozioni maschili saranno percepibili su una scala temporale purtroppo di più lungo periodo (→ *Emozioni maschili*).

Riferimenti bibliografici

BARTOLONI S. (2021), *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, Viella, Roma.

BELLABARBA M. (2004), *I processi per adulterio nell'Archivio Diocesano Tridentino (XVII-XVIII secolo)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Il Mulino, Bologna, pp. 185-227.

CALABRÒ V. (2014), *Storia di un contrastato tramonto: la legge abrogativa della causa d'onore e del matrimonio riparatore*, in M. A. Cocchiara (a cura di), *Violenza di genere, politica e istituzioni*, Giuffrè, Milano, pp. 275-327.

CARRARA F. (1864-70), *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale ossia esposizione dei delitti in specie*, 7 voll., Tipografia di B. Canovetti, Lucca.

CANTARELLA E., RICCA P. (2011), *I comandamenti. Non commettere adulterio*, Il Mulino, Bologna.

CASALINUOVO G. (1930), *La tragedia dell'onore e dell'amore. In difesa dell'uxoricida Annibale Mazzone*, in "l'Eloquenza", 11-12, pp. 818-25.

CAVINA M. (2011), *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Laterza, Roma-Bari.

Codice civile generale austriaco (1815), Cesarea regia stamperia, Milano.

CORELLA DE J. (1723), *Praxis confessionalis et explicatio propositionum damnatarum a sanctitate D. N. papae Alexandri VII. et Innocentii XI*, Tractatus XVII, apud Nicolaum Cassini, Veronae.

COVINI M. N. (2018), *Note su abitazioni e stili di vita dei mercanti milanesi del lusso. Dai verbali di un processo per adulterio (1446-1447)*, in G. Albini (a cura di), *Milano medioevale. Studi per Elisa Occhipinti*, Bruno Mondadori, Milano, pp. 99-109.

DESAN S. (2004), *The Family on Trial in Revolutionary France*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles.

DI RENZO VILLATA M. G. (2010), *Il lungo cammino verso la depenalizzazione. L'adulterio dal codice Zanardelli al codice Rocco*, in S. Vinciguerra (a cura di), *Il Codice penale per il Regno d'Italia. Codice Rocco – Ristampa anastatica*, CEDAM, Padova, pp. 155-98.

ID. (2014), *«Crimen adulterii est gravius aliis delictis...». L'adultera tra diritto e morale nell'area italiana (XIII-XVI secolo)*, in M. Cavina, B. Ribémont (a cura di), *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna. Il caso di Bologna a confronto*, Pàtron, Bologna, pp. 11-45.

FERRANTE L. (1986), *"Malmaritate" tra assistenza e punizione (Bologna, secc. XVI-XVIII)*, in M. Fanti (a cura di), *Forme e soggetti dell'intervento assistenziale in una città di antico regime*, Istituto per la Storia di Bologna, Bologna, pp. 65-109.

KORRÈ K. B. (2018), *Appunti sul diritto di famiglia veneziano e sulla pratica greca dei divorzi. Complementarietà e sinergie tra l'Archivio di Stato di Venezia e l'Archivio dell'Istituto Ellenico*, in "Thesaurismata", 48, pp. 445-70.

LAMBERTINI R. (2024), *Un sottile meccanismo giuridico augusteo. In tema di* ius occidendi ex lege iulia de adulteriis, in M. Varvaro, M. De Simone (a cura di), *Scritti con Raimondo Santoro*, Palermo University Press, Palermo, pp. 465-92.

MARCHISELLO A. (2004), *«Alieni thori violatio». L'adulterio come reato carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Il Mulino, Bologna, pp. 133-83.

MASSIRONI A. (2016), *The Father's Right to Kill His Adulterous Daughter in the Late* Ius Commune, in M. G. di Renzo Villata (ed.), *Family Law and Society in Europe from the Middle Ages to the Contemporary Era*, Springer, Cham, pp. 187-215.

MINNUCCI G. (2011a), *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età Moderna: qualche riflessione*, in "Anuario de Historia del Derecho Español", t. LXXXI, pp. 997-1007.

ID. (2011b), *Foro della coscienza e foro esterno nel pensiero giuridico della prima età moderna*, in G. Dilcher, D. Quaglioni (a cura di), *Gli inizi del diritto pubblico*, vol. 3: *Verso la costruzione del diritto pubblico tra Medioevo e modernità*, Il Mulino, Bologna, pp. 55-86.

MORELLO M. (2004), *Aspetti dell'*accusatio iure mariti vel patris *in materia di adulterio*, in "Studi urbinati, A – Scienze giuridiche, politiche ed economiche", 71, 55, 4, pp. 613-44.

MOZZONI A. M. (1864), *La donna e i suoi rapporti sociali*, Tipografia Sociale, Milano.

NOBILE MATTEI G. A. (2020), *"Turpis quaestus". Profili criminali del meretricio all'alba della Modernità (secc. XVI-XVII)*, Bononia University Press, Bologna.

ID. (2021), *Sesso criminale. Il regime dei coitus illiciti nel diritto bassomedievale*, in *La sessualità nel Basso Medioevo*, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, pp. 375-404.

OSTINELLI P. (a cura di) (2003), *Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Apostolica provenienti dalla diocesi di Como (1438-1484)*, Unicopli, Milano.

PIZZOLATO N. (2007), *Ordinarie trasgressioni. Adulterio e concubinato dal vicinato al tribunale (diocesi di Monreale, 1590-1680)*, in "Quaderni storici", 124, 1, pp. 231-59.

RIZZO D. (2022), *Gli spazi della morale. Buon costume e ordine delle famiglie in Italia in età liberale*, Viella, Roma.

ID. (2025), *Archeologia d'una riforma. Il diritto delle mogli al mantenimento e la Corte costituzionale (s. 133/1970)*, in "Italia contemporanea", 307, pp. 71-105.

ROSSI-DORIA A. (2007), *Le idee del suffragismo*, in Ead., *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Viella, Roma, pp. 53-108.

SCHMUGGE L. (2003), *Suppliche e diritto canonico: il caso della Penitenzieria*, in H. Millet (dir.), *Suppliques et requêtes. Le gouvernement par la grâce en Occident (XII^e^-XV^e^ siècle)*, École française de Rome, Rome, pp. 207-31.

SEYMOUR M. (2006), *Debating Divorce in Italy: Marriage and the Making of Modern Italians, 1860-1974*, Palgrave Macmillan, New York.

STILE A. M. (1993), *Il codice penale del 1819 per lo Regno delle Due Sicilie*, in S. Vinciguerra (a cura di), *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, CEDAM, Padova, pp. 183-95.

TREGGIARI F. (2021), *Venere presunta. Lessico e argomentazione dell'infedeltà coniugale*, in C. Latini (a cura di), *Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica*, Giuffrè, Milano, pp. 97-111.

VINCIGUERRA S. (1993), *I codici penali sardo-piemontesi del 1838 e del 1859*, in Id. (a cura di), *I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, CEDAM, Padova, pp. 350-93.

VITALI E. G. (1979), *Profili dell'impedimentum criminis*, Giuffrè, Milano.

ZANETTI DOMINGUES L. L. (2025), *L'adultère dans l'Italie du bas Moyen Âge (XIII^e^-XIV^e^ siècles)*, in "Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge", 137, 1, pp. 151-64.